Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo



Osservatorio dello Spettacolo

Seminario tecnico

OBIETTIVI DI CRESCITA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E STRATEGIE DI PROMOZIONE

Roma, 7 ottobre 1997

INDICE

I. INFORMAZIONI GENERALI

- Programma del Seminario
- L'Osservatorio dello Spettacolo: missione e attività
- Leggi e norme che regolano l'Osservatorio dello Spettacolo
- Legge 17 ottobre 1996, n. 534 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali"

II. LA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

- Relazione introduttiva La promozione dell'offerta di spettacolo: obiettivi, strumenti, vincoli e prospettive di Michele Trimarchi
- Leggi e circolari che regolano l'attività di promozione
 - I. Musica e danza
 - Legge 14 agosto 1967, n. 800 "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali" art. 40
 - Legge 14 novembre 1979, n. 589 "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche" art. 1
 - Circolare 5 dicembre 1994, n. 10 "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia - Tit. VII, art. 17

II. Prosa

- Circolare n. 23/96 Titolo VI, art. 15
- Circolare 2 maggio 1997, n. 24 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98 - Tit. VI, artt. 17 e 18
- Contributi assegnati a titolo di promozione ai settori prosa, musica e danza Anni 1996 e 1997
- Questo dossier

I. Informazioni generali

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo



Osservatorio dello Spettacolo

Seminario tecnico

OBIETTIVI DI CRESCITA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E STRATEGIE DI PROMOZIONE

Roma, 7 ottobre 1997

Programma

9,30 PRIMA SESSIONE

Saluto di apertura Mario Bova, Capo del Dipartimento dello Spettacolo

La promozione dell'offerta di spettacolo: obiettivi, strumenti, vincoli e prospettive Michele Trimarchi, Università di Reggio Calabria

Tre interventi di approfondimento sui sottosettori danza, musica e prosa (sulla base della relazione introduttiva)

- Bruno Borghi
- Giorgio Van Straten
- Vittoria Ottolenghi

11 Pausa

11,30 SECONDA SESSIONE

Moderatore: Carla Bodo, Responsabile dell'Osservatorio dello Spettacolo

Discussione: Quale futuro per la promozione in Italia? Intervergono tra gli altri: Francesco Agnello, Donatella Bertozzi, Federico Doglio, Massimo Ghini*, Giovanna Marinelli, Giovanni Pieraccini, Renzo Tian, Monique Veaute

13 Considerazioni conclusive

Mario Bova, Capo del Dipartimento dello Spettacolo

^{*}in attesa di conferma

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo



Osservatorio dello Spettacolo

L'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO: MISSIONE E ATTIVITA'

Nell'intento di recuperare lo spirito originario della Legge 163 del 1985, il Dipartimento dello Spettacolo sta potenziando l'Osservatorio dello Spettacolo al fine di istituire gradualmente, nel suo ambito, una struttura organica di ricerca e di riflessione.

Strutture di questo tipo - come il Départment des études et de la prospective del Ministero francese per la cultura, la Research Unit degli Arts Council svedese, irlandese, finlandese, e dello statunitense National Endowment for the Arts - esistono in numerosi Paesi presso i rispettivi ministeri o agenzie per la cultura.

L'Osservatorio dello Spettacolo conduce ricerche e rilevazioni statistiche sia in proprio, sia affidandosi a validi esperti e centri di ricerca italiani ed esteri. Istituisce inoltre stretti rapporti di collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti al settore sia a livello internazionale e comunitario (Commissione Europea, Eurostat, Consiglio d'Europa, Unesco), sia al livello nazionale (SIAE, ISTAT, ENPALS, ecc.), nonché con l'AGIS e le altre associazioni di categoria e con gli Osservatori dello spettacolo istituiti in alcune regioni.

Obiettivi

L'Osservatorio ha due obiettivi principali e strettamente interrelati:

- I. fungere da centro di ricerca e di raccolta e di analisi dei dati sullo spettacolo musica, danza, teatro, circhi, cinema, audiovisivo nel più ampio contesto della cultura e della politica culturale;
- II. fungere da cellula di riflessione ("think tank") sui problemi dello spettacolo, per sostenere il Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni di orientamento strategico, di indirizzo e di coordinamento, di allocazione dei finanziamenti, di riequilibrio sociale e territoriale, di valutazione dei risultati.

Compiti

Con riferimento all'obiettivo I, il campo di azione dell'Osservatorio si estenderà gradualmente, fino a mettere a punto, a regime, un vero e proprio sistema di monitoraggio delle attività e delle politiche dello spettacolo nazionali e regionali.

I campi di analisi statistica e di ricerca presi in considerazione sono in particolare:

- la domanda e l'offerta di spettacolo;
- i finanziamenti pubblici e privati;
- l'audience;
- la partecipazione del pubblico;
- l'occupazione e le relative dinamiche.

Analoghi dati vengono raccolti per i principali Paesi europei, in modo da consentire gli opportuni confronti internazionali.

Anche in relazione alle priorità politiche, vengono inoltre predisposte ricerche economiche "ad hoc" di interpretazione e di ulteriore approfondimento dei dati raccolti. In prospettiva, tali dati saranno messi in relazione tra loro in un sistema organico di indicatori, in vista della costruzione di un "conto satellite dello spettacolo", in grado di misurare l'impatto complessivo dello spettacolo sull'economia nazionale.

Con riferimento all'obiettivo II, l'Osservatorio intende avviare un approfondimento dei problemi più attuali con cui si confronta il mondo dello spettacolo. Fra questi:

- la modifica dei criteri di allocazione dei finanziamenti statali e delle relative procedure;
- la diversificazione delle fonti di finanziamento, anche favorendo un maggiore ricorso ai finanziamenti europei;
- l'incentivazione di politiche tendenti ad ampliare il pubblico dello spettacolo, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce meno favorite della popolazione.

Per dibattere questi e altri problemi vengono organizzati - secondo una scala di priorità - appositi seminari e convegni corredati di materiale informativo.

Programma di lavoro per il 1997

- 1) Avvio del Centro di documentazione / Mediateca, dotato dei necessari supporti informatici in vista della raccolta sistematica di pubblicazioni, studi e ricerche sull'economia e la politica della cultura e dello spettacolo prodotti in Italia e all'estero.
- 2) Creazione di un sito Internet con funzioni informative e documentali al servizio delle amministrazioni pubbliche e degli operatori dello spettacolo.
- 3) Avvio di una riflessione generale sulla razionalizzazione del sistema statistico nazionale dello spettacolo in collaborazione con l'ISTAT e con la SIAE, e creazione di database sulla spesa statale e regionale per lo spettacolo, a partire dai dati esistenti presso il Dipartimento.
- 4) Partecipazione al gruppo di lavoro LEG EUROSTAT sulle statistiche culturali, e all' impostazione dei lavori dei sottogruppi "Metodologia", "Finanziamenti alla cultura" e "Occupazione nel settore culturale".
- 5) Elaborazione di *ricerche di approfondimento economico* su singoli comparti dello spettacolo e su
 specifici temi, anche in collaborazione con la Commissione
 Europea, con sedi universitarie e centri di ricerca.
- 6) Organizzazione di due convegni e di alcuni seminari tecnici destinati a soggetti istituzionali e operatori professionali.
- 7) Attività di *formazione* destinate agli addetti all'Osservatorio e giovani stagiaires.

Roma, ottobre 1997

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo



Osservatorio dello Spettacolo

LEGGI E NORME CHE REGOLANO L'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO

(sono evidenziate in neretto le norme specifiche relative all'Osservatorio)

I. ISTITUZIONE, FINANZIAMENTO E FUNZIONAMENTO

L. 30 aprile 1985, n. 163

"Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"1

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.

(omissis)

Articolo 5. Osservatorio dello spettacolo.

- 1. E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
 - a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero:
 - b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
 - c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
- 2. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
- 3. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

II. CINEMA E OSSERVATORIO

D.L. 14 gennaio 1994, n. 26

"Interventi urgenti a favore del cinema" 1

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1994, n. 12 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.1° marzo 1994, n. 153 (Gazz. Uff. 8 marzo 1994, n. 55).

Articolo15.

(omissis)

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Articolo 22.

(omissis)

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

III. RIORDINO DELLO SPETTACOLO E OSSERVATORIO

L. 30 maggio 1995, n. 203

"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport."1.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1995, n. 124.

Articolo 2. Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport.

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

(omissis)

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580¹.

¹ Legge istitutiva del Registro delle Imprese.

IV. ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO E DELL'UFFICIO V "STUDI E STATISTICA, OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994

"Istituzione del Dipartimento dello spettacolo"1,2.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1994, n. 75.
 Il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal DPCM 2 agosto 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

(omissis)

Decreta:

Articolo 1. (Istituzione e funzioni del Dipartimento dello spettacolo).

1. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento dello spettacolo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Dipartimento provvede:

- a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di spettacolo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie del settore e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Cura la stipula degli accordi di cooproduzione cinematografica:
- b) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività delle regioni;
- c) alla raccolta ed elaborazione di dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;
- d) all'accertamento e al controllo sui requisiti per fruire dei benefici previsti dalle leggi di sostegno dello spettacolo nonché alla vigilanza sugli enti operanti nel settore;
- e) all'esercizio delle funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo in Italia e all'estero ed alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, salvo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 5, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

Articolo 2. (Organizzazione del Dipartimento).

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici:

a) Ufficio I: relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento;

b) Ufficio II: per le attività cinematografiche;

c) Ufficio III: per i teatri di prosa e i circhi e gli spettacoli viaggianti;

d) Ufficio IV: per la lirica, la danza e la produzione musicale;

e) Ufficio V: studi e statistica, osservatorio dello spettacolo;

f) Ufficio VI: attività ispettive 3

Note all'articolo 2

³La lettera f) è stata aggiunta dall'art.1 del DPCM 2 agosto 1995.

(omissis)

Articolo 7.(Ufficio V studi e statistica, osservatorio dello spettacolo)^{3-bis}.

1. L'ufficio raccoglie ed elabora dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati e cura i rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali operanti nel settore delle statistiche sullo spettacolo. Svolge studi e ricerche in materia di promozione delle attività di spettacolo⁴

Note all'articolo 7

3-bis Questa è la nuova denominazione dell'Ufficio V secondo l'articolo 2 del decreto istitutivo del Dipartimento dello spettacolo come modificato dall'articolo 1 del DPCM 2 agosto 1995. Di fatto, però, quest'ultimo decreto non ha modificato la denominazione originale dell'articolo che era "Ufficio V per studi, statistica, osservatorio dello spettacolo e servizio ispettivo." L'art. 3 del DPCM 2 agosto 1995 ha abrogato l'ultimo periodo del comma 1 :"Procede a verifiche ed ispezioni sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per fruire dei benefici derivanti dalle leggi di sostegno dello spettacolo, nonché alla verifica sull'attuazione delle leggi medesime; vigila sugli enti operanti nel settore dello spettacolo e sui soggetti comunque destinatari di contributi ed altri ausili finanziari."

V. TEATRO DI PROSA E OSSERVATORIO

Circolare 24 maggio 1997, n. 24

"Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997:98"1

¹Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1997, n. 111.

Articolo 7. Enti ed istituzioni di diritto pubblico (E.T.I. - I.N.D.A. - Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico")

(omissis)

- 2. All'E.T.I. nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Dipartimento dello Spettacolo contributi anche finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero con particolare riferimento:
 - a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali;
 - al sostegno di protocolli di attività interministeriali;
 - all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate;
 - alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti;
 - a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
 - alla documentazione e conservazione dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale anche in convenzione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

Art. 29. Disposizioni finali.

(omissis)

10. L'Osservatorio dello Spettacolo provvederà a rendere pubblici i contributi assegnati nel settore teatrale.

(omissis)

A cura di Ugo Baistrocchi Osservatorio dello Spettacolo

240/A. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

L. 17 ottobre 1996, n. 534 (1).

Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1996, n. 248.
- 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato
- «Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.
- 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.
 - 2. 1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
- a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
 - b) non avere fine di lucro;
- c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
- d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
- e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
- g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
 - h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;
- i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
- l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
 - m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;
 - n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.
- 2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.
 - 3. 1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e

ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
- b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (2);
- c) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.
 - (2) Riportato alla voce ARCHIVI DI STATO.
- 4. 1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione:
- a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;
 - b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;
 - c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.
- 2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.
- 3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1, il Ministro può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.
- 5. 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
- 6. 1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
- 2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.
- 3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.
- 4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della L. 11 luglio 1986, n. 390 (3), e successive modificazioni.

- 7. 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.
- 8. 1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

⁽³⁾ Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
- 9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella A di cui al comma 40 dell'articolo 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (3), nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.
- 2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella tabella A di cui al comma 1, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata L. n. 549 del 1995 (3), nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468 (3), come sostituito dall'articolo 5 della L. 23 agosto 1988, n. 362.
- 3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 è utilizzato lo stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, sulla base della ripartizione effettuata annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della *L. 28 dicembre 1995, n. 549* (3).
- 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 - (3) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
- 10. 1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 11. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della L. 2 aprile 1980, n. 123 (4).

⁽⁴⁾ Riportata al n. X.

II. LA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Seminario tecnico

OBIETTIVI DI CRESCITA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E STRATEGIE DI PROMOZIONE

Relazione introduttiva

LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DI SPETTACOLO: OBIETTIVI, STRUMENTI, VINCOLI E PROSPETTIVE

di Michele Trimarchi

LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DI SPETTACOLO: OBIETTIVI, STRUMENTI, VINCOLI E PROSPETTIVE

Michele Trimarchi

Università degli Studi di Reggio Calabria Dipartimento di Organizzazione Pubblica

SOMMARIO: 1. Introduzione: promuovere la cultura in un ecosistema che cambia.- 2. Gli obiettivi della promozione nel settore dello spettacolo.- 3. Politiche pubbliche e promozione.- 4. Gli strumenti della promozione e la loro versatilità.- 5. Possibili indirizzi per la promozione dello spettacolo.

1. Introduzione: promuovere la cultura in un ecosistema che cambia.

Molti venti di incertezza attraversano il settore della cultura negli ultimi anni. Lo stesso insieme che comprende i beni e le attività culturali va ad espandersi progressivamente: si pensi alle liste della tutela offerta dall'Unesco, ma anche nel caso italiano all'inclusione della musica "popolare contemporanea" (il nek, per capirci) fra le forme di produzione musicale che lo stato tutela e sostiene. Così, i confini del territorio culturale diventano sempre più nebulosi, con il vantaggio di una visione policentrica della cultura, e con il rischio di una indefinibilità babelica del settore culturale.

I caratteri essenziali di questo quadro di mutamenti sono sotto gli occhi di tutti: l'accelerazione della tecnologia domestica, la gestione informatica delle abitazioni, del traffico automobilistico, delle relazioni economiche, lo spazio crescente dei consumi immateriali nell'ambito della spesa familiare, il valore del tempo libero, l'espansione del cosiddetto terzo sistema, quello delle istituzioni senza scopo di lucro che spesso producono servizi di utilità sociale, tutti questi fenomeni rendono sempre più complesso l'universo sensoriale di ogni individuo.

La ricaduta sui meccanismi produttivi e distributivi del settore culturale appare evidente: il consumatore tende a considerare obsolete molte forme di espressione culturale, confrontandole con consumi intellettuali che appaiono molto più in sintonia con la sua sensibilità più sofisticata; d'altronde, non si può risolvere la questione per via sommaria, come ogni tanto viene suggerito, tentando di stupire il fruitore e di rendergli piacevolmente "leggero" il consumo di cultura.

E' chiaro che, in un contesto del genere, non soltanto le forme di produzione e consumo della cultura di per sé, ma anche le attività di stimolo, tutela, protezione e promozione della cultura vanno sottoposte ad una revisione complessiva, che si mostri capace di conciliare l'esigenza di qualità e incisività dell'offerta culturale con la percezione e le aspettative di consumatori che hanno "perso l'innocenza" e che non possono più guardare alla cultura come ad un passatempo autocelebrativo.

L'analisi che questa nota intende svolgere si soffermerà soprattutto sul rapporto fra gli obiettivi e gli strumenti della promozione dello spettacolo, esaminando da una parte i nessi che li legano ai più ampi obiettivi della politica di intervento in campo culturale, e dall'altra ponendo in risalto costi e benefici connessi con i possibili assetti alternativi delle attività promozionali.

2. Gli obiettivi della promozione nel settore dello spettacolo

Se si fa riferimento alla (scarsa) produzione normativa e regolamentare italiana sulla promozione dello spettacolo, ne emerge una visione estremamente ampia del concetto di promozione, che include nelle intenzioni del legislatore "seminari, convegni, mostre, editoria, attività di ricerca, scambi culturali, sperimentazione, politica per i giovani, sviluppo delle attività creative, raccolta di documentazione, fornitura di informazione, iniziative propedeutiche", etc. (la lista è compilata attingendo a diverse leggi e circolari, e non è necessariamente esaustiva).

Potrebbe essere utile tentare di costruire una classificazione delle diverse forme di promozione dello spettacolo praticate in Italia, ma l'elenco appare onnicomprensivo, invitando a svolgere alcune brevi riflessioni a monte, relativamente agli obiettivi delle politiche di
promozione dello spettacolo. Va chiarito, in via preliminare, che questo lavoro concentra
la propria attenzione prevalentemente sulle politiche di promozione indirizzate all'offerta, lasciando ad ulteriori elaborazioni le tematiche - forse più complesse e delicate - relative alla pro-

mozione della domanda di spettacolo. Si farà riferimento alla domanda soltanto nei casi in cui essa apparirà come un portato naturale della promozione all'offerta.

In via di prima approssimazione si può osservare che la promozione può svolgersi lungo due fondamentali percorsi:

- a) un indirizzo finalizzato alla crescita delle attività di spettacolo nell'ambito di un ampio quadro progettuale e dagli obiettivi ben definiti;
- b) l'altro invece più attento a cogliere sul campo specifici segnali di crescita ed a sostenerli e promuoverli di volta in volta con specifiche azioni promozionali circoscritte.

Naturalmente, non si deve escludere la possibilità che le varie forme di promozione dell'offerta di spettacolo, come in definitiva avviene nel nostro paese, coesistano; ad esempio, sotto la voce "sperimentazione e ricerca" si fa anche riferimento a due grandi filoni dell'offerta culturale che si collocano rispettivamente a monte e a valle del grande repertorio, da una parte le produzioni caratterizzate da elementi innovativi nella scelta o nell'interpretazione, dall'altra quelle appartenenti a rami poco frequentati in quanto ritenuti dalla maggioranza delle istituzioni marginali o poco attraenti per il grande pubblico.

Allo stesso modo, rientra nella promozione l'organizzazione di attività collaterali quali convegni e seminari che si innestano sul tronco di produzioni principali traendone forza e significato. A ben guardare, le une come le altre rispondono, pur nella diversità di contenuti e di intenzioni, all'esigenza di ampliamento dell'offerta messa a disposizione del pubblico; in questo senso ne accrescono la qualità complessiva, forniscono ai produttori (artisti e tecnici) un efficace veicolo di formazione sul campo, schiudono interessanti opportunità per la nuova occupazione, consentono forti incrementi di utilità ai consumatori e ne migliorano la capacità di formulare giudizi critici.

Pertanto, si deve ritenere che la promozione possa svolgere un ruolo tanto più efficace quanto più ampio il suo ambito di operatività, comprendendo un elenco vario e possibilmente elastico di attività e di funzioni che riescano a moltiplicare reciprocamente la propria incisività. Un punto ulteriore e conseguente riguarda la definizione dei soggetti idonei a svolgere un'azione promozionale con un grado sufficiente di efficacia. Anche in questo caso, la promozione può svolgersi attraverso:

- a) un numero ristretto di grandi istituzioni che svolgano un'estensiva azione promozionale (e qui verrebbero esaltati la visione globale, il surplus di informazione rispetto agli operatori del settore, la capacità di formulare progetti a medio termine);
- b) un gruppo ampio di *piccole istituzioni* che concentrino la propria azione su specifici sottosettori della produzione di spettacolo, o su aree delimitate del territorio (e in questo caso risulterebbe possibile una continua sintonizzazione dell'azione promozionale alle esigenze effettive di crescita e articolazione dell'offerta di spettacolo).

Infine, va considerata la questione dell'assetto istituzionale delle attività promozionali, esaminando le possibili interazioni organizzative e finanziarie fra i soggetti che, a diverso titolo, svolgono azioni di promozione dell'offerta di spettacolo. In particolare, si deve osservare che la promozione rientra da una parte fra i fini dell'intervento pubblico, dall'altra non si deve trascurare la sua valenza nei confronti dei soggetti privati (generalmente nonprofit) che la pongono concretamente in essere. Le opzioni praticabili coprono di fatto una gamma piuttosto ampia, potendo oscillare fra l'azione pubblica diretta esercitata dai diversi livelli di governo, la cooperazione paritetica fra soggetti pubblici e privati nel definire ambiti, obiettivi e strumenti delle azioni promozionali, o ancora il mero sostegno finanziario esterno con ampi margini operativi lasciati agli enti privati di promozione. E' chiaro che anche questo problema va affrontato in chiave politica, ma non può ignorare una serie di aspetti istituzionali che in qualche modo co nsentano di tenere in conto la realtà effettiva.

3. Politiche pubbliche e promozione

Può risultare utile, anche in questo senso, tentare una verifica delle correlazioni che legano le azioni promozionali agli obiettivi dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo (naturalmente, con specifico riferimento ai problemi dell'offerta). In effetti, la promozione dello spettacolo rischierebbe di venire snaturata o comunque di perdere gran parte del suo impatto potenziale se non legata strettamente ai fini dell'azione statale nel settore considerato: tali legami includono sia le giustificazioni teoriche e le basi istituzionali del sostegno pubblico dello spettacolo, sia la definizione degli strumenti e dei meccanismi attraverso cui svolgere concretamente le azioni promozionali.

La letteratura economica e il dibattito politico forniscono svariate suggestioni relativamente alle motivazioni cui ricondurre l'intervento pubblico nel settore dello spettacolo e, più ampiamente, in quello culturale complessivamente inteso. Il punto è quello di identificare con precisione gli obiettivi dell'intervento, e ad essi sintonizzare gli strumenti. Nel caso della promozione siamo in presenza di un'attività dalle molteplici valenze, dal momento che gli effetti delle azioni promozionali si riversano a cascata sull'intera filiera produttiva dello spettacolo (dalla creazione al consumo finale), o viceversa la risalgono a monte.

Ad esempio, se si ritiene che il sostegno allo spettacolo sia essenzialmente finalizzato a evitare l'estinzione o la contrazione del settore, allora vanno incentivate quelle attività che ad esempio consentono la trasmissione delle tecniche e dei linguaggi, che documentano la memoria storica dello spettacolo, che archiviano le produzioni effettuate; se invece le finalità del sostegno pubblico si concentrano maggiormente sulla qualità professionale degli addetti, allora sarà indispensabile promuovere la trasmissione della tecnologia, la formazione sul campo, gli scambi con altri operatori del settore.

Inoltre la moltiplicazione dei centri decisionali e finanziari dell'intervento pubblico a favore dello spettacolo, prospettata nell'attuale fase di elaborazione istituzionale, comporterebbe inevitabilmente il rafforzarsi delle azioni di promozione, che acquisterebbero un ruolo ancor più cruciale e verrebbero valorizzate come una indispensabile cinghia di trasmissione fra una visione complessiva del settore dello spettacolo e le sue molteplici concrete attività. Ciò pone ancora di più l'accento sulla necessità di definire in modo incisivo le prospettive della promozione per i prossimi anni, alla luce delle trasformazioni che interesseranno gli aspetti fondamentali del settore culturale da una parte, e la struttura delle istituzioni pubbliche che ne sostengono le attività dall'altra.

4. Gli strumenti della promozione e la loro versatilità

Gli argomenti affrontati nei precedenti paragrafi richiedono una definizione delle possibili soluzioni da adottare in merito ai soggetti della promozione ed alle loro interazioni con i soggetti pubblici. Si può svolgere questa parte del ragionamento facendo riferimenti più stretti alla realtà italiana; innanzitutto, si deve osservare che se l'azione promozionale si svolge lungo molteplici direttrici (come è stato notato sopra), ci si deve chiedere se fra gli strumenti adottabili alcuni si mostrano più efficaci di altri in campi specifici; non è detto, in una parola, che mostre e convegni riescano a promuovere efficacemente tutte le forme di spettacolo, e così di seguito.

Nell'esperienza italiana, leggi, regolamenti e circolari mostrano una certa attenzione verso l'esigenza di selezionare lo strumento più efficace in base alle esigenze concrete ed agli obiettivi prioritari della promozione dello spettacolo; qualche esempio può chiarire questa linea di politica culturale. La promozione dell'offerta deve certamente porsi il problema delle aree o dei settori in cui questa è ancora ridotta, ma passibile di sviluppi; espandere l'offerta di spettacolo in settori ancora negletti o in aree del territorio culturalmente "povere" rientra certamente fra le possibili azioni promozionali. Nel nostro paese un'attenzione particolare in questo senso è indirizzata verso la danza, cui unanimemente si riconosce un potenziale inespresso di offerta e di domanda.

La Circolare del 5 dicembre 1994, n. 10 ("Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia") considera attività promozionale la circuitazione delle compagnie di danza sovvenzionate per almeno trenta recite in cinque piazze, o l'ospitalità data dai teatri a compagnie di danza per una quota almeno pari al 25% dell'intera programmazione. Si tratta, come è evidente, di distribuzione pura e semplice. La sua valenza promozionale tuttavia appare chiara se si considera lo spazio realmente minimo che la danza occupa nei cartelloni (e di conseguenza anche nei finanziamenti pubblici). In questo senso, sarebbe inutile prevedere azioni promozionali magari più pertinenti in astratto ma slegate dalla realtà.

La stessa sensibilità si riscontra nelle norme della Circolare 24 maggio 1997, n. 24 ("Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98"), che all'art. 17 sottolinea la valenza formativa di stage, seminari, convegni e quant'altro "con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie ed alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo", mostrando una nuova attenzione alle modifiche tecnologiche ed estetiche dell'offerta teatrale, e indirizzando il sostegno della promozione verso la diffusione della cultura teatrale a fini di crescita ulteriore della creazione e della produzione.

Un punto ulteriore riguarda la definizione delle caratteristiche istituzionali della promozione; in particolare:

- a) si potrebbe operare una scelta relativamente alle dimensioni ed all'ambito di attività delle istituzioni che svolgono attività promozionali: è preferibile dare molto a pochi, esaltando progetti organici e globali di promozione, oppure parcellizzare l'intervento fra molte
 piccole istituzioni che abbiano una più dettagliata percezione delle esigenze settoriali
 e locali?
- b) sarebbe opportuno definire il grado di formalizzazione del "mercato" della promozione, quali requisiti si richiedono perché un'istituzione venga ammessa al sostegno statale? Quest'ultimo punto risulta cruciale se si considera che la rigidità dei requisiti agisce come un vincolo di qualità e affidabilità, però allo stesso tempo introduce delle vere e proprie barriere all'ingresso (e all'uscita, se la rinuncia alle sovvenzioni per un anno poi comporta una forte difficoltà a rientrare fra i beneficiari del sostegno st atale).

5. Possibili indirizzi per la promozione dello spettacolo

Anche queste sono scelte dal carattere politico, e probabilmente un equilibrio fra le alternative si può utilmente conseguire, allo scopo di massimizzare la probabilità di successo di azioni promozionali indirizzate a settori e aree diversi. D'altra parte, si può considerare che anche fra i grandi progetti unitari, promossi direttamente dalla pubblica amministrazione e svolti in cooperazione con enti privati, e la promozione sul campo, caratterizzata da una molteplicità di azioni locali dalla valenza specifica, non c'è necessariamente incompatibilità; piuttosto, la questione riguarda la misura in cui si stabilisce di calibrare e distribuire le energie e le risorse finanziarie fra i due filoni d'intervento.

Si deve anche notare che attualmente le tendenze legislative sembrano accettare questo indirizzo di sviluppo polivalente, se si considera che all'identificazione di organismi unitari per la gestione del sostegno allo spettacolo fa da contrappeso la tendenza alla devoluzione ed al decentramento delle istituzioni e delle iniziative. Ciò spinge verso una maggior articolazione del settore dello spettacolo rispetto a quanto è stato finora, e apre spazi nuovi e di grande interesse per le opportunità promozionali e per l'impatto che esse possono conseguire sull'offerta di spettacolo, sull'attività creativa e innovativa, sulla professionalizzazione dei quadri artistici, tecnici e amministrativi del settore, sulle interazioni con forme

espressive diverse, sull'incremento dell'educazione artistica per la formazione dei quadri del futuro.

Infine, va considerata un'ulteriore implicazione che le attuali tendenze sembrano evidenziare, relativamente all'eterna disputa sui ruoli rispettivi del settore pubblico e di quello privato nell'economia. La promozione, attività rispondente indubbiamente a fini collettivi, risulta efficace quanto più la visione globale dello stato è capace di integrarsi con la percezione specialistica dei privati; è un'interazione che riesce a conciliare il rispetto degli obiettivi della società con la libertà d'azione degli individui, ponendo in essere finalmente una combinazione fra gli ambiti operativi che appare molto più significativa della mera contrapposizione fra pubblico e privato.

Le trasformazioni istituzionali cui assisteremo nel prossimo decennio spingono verso un ridisegno del campo d'azione statale, attribuendo un valore ed un ruolo crescente a quelle istituzioni private che, senza perseguire scopi di lucro, finalizzano la propria missione e la propria attività ad obiettivi sociali. La promozione della cultura sembra rientrare fra le vocazioni naturali di questo ampio settore, occupando quello spazio dalle dimensioni crescenti che si trova nel guado fra gli indirizzi generali dell'azione culturale pubblica e le molteplici forme in cui si concreta la libertà creativa e produttiva dei privati. E' dunque legittimo aspettarsi una sua crescita e una sempre maggiore delicatezza del suo ruolo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo



Osservatorio dello Spettacolo

LEGGI E CIRCOLARI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

I MUSICA E DANZA

Legge 14 agosto 1967, n. 800 "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"

Art. 40 Fondo speciale¹

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), Il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

- a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione e all'incremento della cultura musicale;
- b) concessione delle borse di studio previste dall'art. 8;
- c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

- a) alla concessione di contributi afavore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di imoianto e funzionamento;
- b) alla concessione di contributi a complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utlizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Il fondo è stato aumentato a: £. 500 milioni dalla l. 22.07.77, n. 426; £. 750 milioni dalla l. 14.11.79, n. 589; £. 1000 milioni dalla l. 06.03.80 n. 54; £. 1800 milioni dalla l. 10.05.83, n. 182; £. 2300 milioni dalla l. 13.07.84, n. 311; £. 3.929.567.268 sulla quota del FUS destinata alle attività musicali ai sensi della l. 30.04.85, n. 163.

Legge 14 novembre 1979, n. 589 "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche"

Art. 1

(omissis)

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal I comma dell'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2, lettera b) della legge stessa e successive modificazioni e integrazioni, è determinato in £. 750 milioni. L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al I comma dell'art. 40 della legge sopra indicata, è destinato, per un ammontare non superiore a £. 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti e da associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del II comma dell'art. 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a £. 250 milioni.

Circolare 5 dicembre 1994, n. 10 "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia

TITOLO VII
Attività varie intese alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale e coreutica
(art. 40, I comma, l. 800/67; art. 1, l. 589/79)

Art. 17 Documentazione

1. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) atto notarile di costituzione e statuto: da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 3. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Dipartimento, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre, ai fini dell'esame della richiesta di contributo, delibera di approvazione del progetto artistico-finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

b) programma artistico contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;

c) preventivo finanziario - al quale dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo - con l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di uscita nelle quali rientreranno le spese generali come specificato all'art. 4.

Per la convegnistica, l'ospitalità funzionale alla manifestazione rientra fra le spese di produzione, mentre ogni altro tipo di ospitalità è catalogabile fra le spese generali.

Per gli enti di promozione di cui all'art. 1 della l. 589, ferma restando l'indicazione dettagliata delle singole voci che costituiscono le spese generali, si precisa che tali spese possono raggiungere una percentuale sulle uscite fino al 50%;

d) relazione artistica afferente all'attività effettuata nell'anno precedente qualora non si tratti di prima istanza; e relazione finanziaria relativa all'attività dell'anno precedente qualora trattisi di iniziative già sovvenzionate.

2. L'intervento dello Stato per gli enti di promozione potrà riguardare - considerate le altre entrate e l'importanza dell'attività di promozione - fino al 100% delle spese istituzionali e di quelle per i progetti speciali, e fino al 75% delle spese generali, compresi gli interessi passivi.

Saranno ammissibili anche gli acquisti di macchinari connessi al funzionamento dell'ente e quindi allo svolgimento della sua attività.

Il rendiconto consuntivo deve essere corredato - oltre che della documentazione di rito riguardante le approvazioni ed i pareri degli organi istituzionali - da una relazione del collegio dei revisori, ove esistente, ovvero del legale rappresentante (in tal caso autenticata ai sensi della legge n. 15/68) attestante la corrispondenza delle scritture contabili alla documentazione acquisita agli atti e la connessione di quest'ultima all'attività sovvenzionata.

- 3. Sono considerate attività promozionali anche quelle di organismi che favoriscono la circuitazione delle compagnie di danza sovvenzionate per almeno 30 recite in 5 piazze, nonché di singoli teatri che ospitino le medesime compagnie:
- a) nel primo caso, l'intervento dello Stato andrà commisurato ai costi di gestione dei teatri, nonché a quelli di promozione delle compagnie, ed a quelli per le luci e la fonica;
- b) fra i singoli teatri verranno presi in considerazione quelli che dedicheranno alla danza almeno il 25% dell'attività recitativa annuale con un minimo di 20 spettacoli, per i quali saranno presi a riferimento i costi di promozione, di pubblicità, per le luci e la fonica relativi all'attività di danza. Resta l'obbligo di non usufruire, per tali costi, di interventi finanziari a sostegno dell'attività teatrale di prosa.

II PROSA

Circolare 31 marzo 1995, n. 23 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995/96"*

TITOLO VI Iniziative culturali

Art. 15

Organismi di promozione di perfezionamento professionale, teatro di figura di rilevanza nazionale

- 1. Possono essere concessi contributi a favore di:
- a) enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.
- b) enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrtali non professionistici ad esso aderenti.
- c) associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici e amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.
- d) enti e associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

^{*}Reiterata per la stagione 1996/97 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo 10 aprile 1996.

Circolare 2 maggio 1997, n. 24 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98"

TITOLO VI Iniziative culturali

Art. 17

Organismi di promozione e di perfezionamento professionale

- 1. Possono essere concessi contributi a favore di:
- a) enti o soggetti sia pubblici che privati per l'attuazione di iniziative di promozione decise dall'Amministrazione.
- b) enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale, nonché alla valorizzazione della cultura teatrale. Tali progetti, che dovranno qualificarsi sotto il profilo artistico e creativo, potranno articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo.
- c) associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.
- d) enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti.
- 2. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere b) e c) potrà configurarsi solo come saggio finale connesso all'attività realizzata dagli stessi organismi e non potrà, comunque, assumere carattere prevalente.
- 3. Per le associazioni di cui alla lettera c), l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30% degli interventi degli enti locali.
- 4. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo, ove gli stessi presentino identità di impresa od associazione o identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.

Art. 18 Teatro di figura di rilevanza nazionale

- 1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi di promozione che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival, nonché ad organismi di produzione che allestiscano annualmente almeno un nuovo spettacolo. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale sede.
- 2. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente ad altro titolo, ove gli stessi presentino identità di impresa od associazione o identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.

CONTRIBUTI ASSEGNATI A TITOLO DI PROMOZIONE AI SETTORI PROSA, MUSICA E DANZA ANNI 1996 E 1997

	1996 Stagione teatrale 1995-96	1997 Stagione teatrale 1996-97
Prosa		
Totale somme assegnate	1.034.000.000	1.493.000.000*
Soggetti beneficiari	33	45
Musica		
Totale somme assegnate**	6.787.000.000	5.047.000.000*
Soggetti beneficiari (compresi gli enti di promozione)	23	15
Danza		
Totale somme assegnate***	1.055.000.000	1.086.500.000*
Soggetti beneficiari (compreso un ente di promozione)	12	12

Situazione al 6 ottobre 1997

Fonte: Dipartimento dello Spettacolo

^{**} Contributi ex art. 40 l. 800/67, più contributi agli enti di promozione musicale e - per il solo 1996 -Musica Duemila

^{***} Contributi ex art. 40 l. 800/67, più un contributo ad ente di promozione coreutica

QUESTO DOSSIER

Il presente dossier è stato curato dall'Osservatorio dello Spettacolo in collaborazione con ECCOM - Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale, Roma

Coordinamento editoriale e redazionale

Carla Bodo, Responsabile dell'Osservatorio dello Spettacolo Sabina Addamiano, ECCOM

Si ringraziano per il loro contributo alla realizzazione del dossier:

Nicola Mosti, ECCOM Michele Trimarchi, Università degli Studi di Reggio Calabria

Un vivo ringraziamento a:

Tonino Aceti Nerea Colonnelli Mimma Dardano Maria Fattore Ciani Elena Fanelli Luisa De Marinis Fabio Santilli Manuela Simonetti

del Dipartimento dello Spettacolo, e Vincenzo Fargnoli e Sandro Spera per il supporto logistico fornito.